



Comune di Modena

Il Sindaco

Modena, 28/09/2020

Prot. 244715

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n° 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Dato atto:

- che il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) e l'articolo 40, della legge regionale n. 14 del 2018, prevedono che a partire dal 1° ottobre 2020 trovino applicazione nuove misure limitative della circolazione dei veicoli privati;

Considerato:

- che è tuttora in atto lo stato di emergenza per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che per prevenire e contenere l'infezione da COVID-19 è necessario modulare la mobilità dei cittadini in modo da ridurre il più possibile i rischi derivanti da forme di aggregazione;
- che in tale contesto è altamente probabile che i cittadini si orientino sull'utilizzo del proprio veicolo privato per gli spostamenti necessari;
- che, nell'ambito dei lavori di coordinamento del tavolo delle regioni di bacino padano, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, in particolare negli incontri del 19 giugno e del 30 luglio 2020, è stato ritenuto opportuno rimandare l'avvio delle nuove misure di limitazione previste a partire dal 1° ottobre 2020 per un periodo limitato e strettamente necessario a superare l'emergenza sanitaria in atto, anche in relazione alle difficoltà economiche generatesi che hanno rallentato la sostituzione dei mezzi più inquinanti;



Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), approvato dalla Regione Emilia Romagna con D.A.L. n° 115 dell'11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l'ambiente e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dall'Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche azioni su tutti i settori emissivi;
- i contenuti del “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo Di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione Emilia Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR2020, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- l’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, “Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19.” con la quale la Regione Emilia Romagna ha modificato le modalità di attuazione delle limitazioni del traffico previste dal PAIR dal 1° ottobre 2020;

Visti in particolare:

- l'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
- l'art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR relativo alle misure emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria collocate nel territorio della provincia di appartenenza;
- il punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a quanto previsto nel PAIR2020;
- l'art. 40 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 relativo alle modalità di attuazione delle misure strutturali di limitazione della circolazione, delle misure emergenziali e delle domeniche ecologiche;
- il punto 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste a partire dal 1° ottobre 2020 dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria, trovino applicazione dal 11 gennaio 2021;
- il punto 3 dell’Ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna, n. 181 del 25/09/2020, che stabilisce che le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei



veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021;

Verificato:

- che la popolazione residente nel Comune di Modena al 31/12/2019 è pari a circa 187.000 abitanti;
- che il Comune di Modena è pertanto tenuto all'attuazione dei provvedimenti individuati dagli art. 14 e 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR e al punto 1.d) della Delibera di Giunta Regionale n. 1412/2017 così come aggiornati dalla Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia il superamento dei valori limite e dei valori obiettivo su diverse aree del territorio regionale;
- che nel corso del 2019 a Modena sono stati superati i valori limite per la protezione della salute fissati dalla UE, di cui al D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, relativamente al PM10 (50 microgrammi/m³ di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e al biossido di azoto (NO₂) (40 microgrammi/m³ di concentrazione media annuale);
- che dal 1° gennaio 2020 nel Comune di Modena si sono già registrati 41 superamenti del valore limite giornaliero fissato per le polveri PM10;

Preso atto:

- della procedura d'infrazione aperta dalla Commissione Europea a carico dello Stato Italiano per il superamento dei limiti di legge per le polveri PM10 e gli ossidi di azoto (NO_x) in diverse zone tra cui la Pianura ovest e la Pianura est della Regione Emilia-Romagna;
- degli sforamenti costanti della concentrazione media annuale del biossido di azoto (NO₂) e del numero massimo di superamenti del valore limite giornaliero di PM10 a Modena;
- che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ritiene che le polveri fini siano tra le cause dirette del tumore al polmone;

Ritenuto opportuno, nel caso in cui si verificassero condizioni critiche di inquinamento dell'aria, adottare gli opportuni provvedimenti previsti all'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs 152/06 (Testo unico in materia Ambientale), finalizzati a vietare l'attività di abbruciamento all'aperto dei materiali vegetali (di cui all'art. 185, c. 1, lett. F), effettuata nel luogo di produzione, in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare potenziali situazioni di pericolo per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

Ritenuto altresì necessario rafforzare le misure ordinarie, al fine di prevenire il verificarsi dei fenomeni acuti di inquinamento, con l'applicazione del provvedimento di limitazione alla circolazione strutturale a tutte le domeniche nel periodo 01/10/2020 – 31/03/2021;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";



- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- gli artt. 136 bis, ter, quater e quinquies del vigente Regolamento Comunale d'Igiene;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- gli artt. 122 e 182 del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 34 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce il divieto di mantenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata, fatte salve le circostanze strettamente dipendenti dalla dinamica della circolazione, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali;

ORDINA

1. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica comprese nel periodo 01/10/2020 – 10/01/2021, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2 e EURO 3 non conformi alla direttiva 98/69 B CE e successive o alla direttiva 99/96 B CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso domenica 1° novembre, 27 dicembre e 3 gennaio e nei giorni festivi di martedì 8 dicembre, venerdì 25 dicembre 2020, venerdì 1° gennaio e mercoledì 6 gennaio;**

2. nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e domenica comprese nel periodo 11/01/2021 – 31/03/2021, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'**allegato n. 1**, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 e **EURO 2**, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a **GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO e EURO 1**, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;



- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e **EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e **EURO 1** non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è **sospeso nella giornata di domenica 31 gennaio 2021.**

3. dal 01/10/2020 al 31/03/2021, in tutto il territorio comunale, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile, è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro):
- nei generatori, con potenza nominale sino a 500 kW, alimentati a biomasse combustibili solide, con certificazione ambientale inferiore a 3 stelle così come definite dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 7 novembre 2017 n. 186;
 - nei focolari aperti o che possono funzionare aperti.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet è fatto comunque obbligo di utilizzare pellet certificato, da un Organismo di certificazione accreditato, conforme alla Classe A1 della norma UNI EN ISO 17255-2:2014;

4. l'adozione delle seguenti **misure emergenziali** nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nelle giornate di lunedì e giovedì, individuate come giorni di controllo, dovesse evidenziare, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, **il superamento continuativo del valore limite giornaliero per il PM10 nei 3 (tre) giorni precedenti, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:**

4.1 **dal 01/10/2020 al 10/01/2021**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 94/12/CE e successive o alla direttiva 91/542/CEE St II e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 e **EURO 4** non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO non conformi alla direttiva 97/24/CE e successive.

4.2 **dal 11/01/2021 al 31/03/2021**, nella fascia oraria **8.30 – 18.30**, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Modena, come da planimetria costituente l'allegato n. 1, dei seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina PRE EURO, EURO 1 e EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina PRE EURO e EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel PRE EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 e **EURO 5** non conformi alla direttiva 715/2007*692/2008 CE e successive;
- ciclomotori e motocicli PRE EURO e EURO 1 non conformi alla direttiva



97/24/CE Cap. 5 fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A.

- 4.3 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare biomasse (legna, pellet, cippato, altro) nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8), dotate di riscaldamento multi combustibile;
- 4.4 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve superare i seguenti valori massimi:
- 19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
 - 17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed assimilabili (E8);
- 4.5 sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma 4.4 ospedali, cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli ed assimilabili (E7);
- 4.6 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all'aperto (falò, barbecue ...) comprese le operazioni di bruciatura di sterpaglie, residui di potatura, simili e scarti vegetali di origine agricola ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. 152/2006;
- 4.7 **dal 01/10/2020 al 31/03/2021** in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 4.8 sono escluse dalle limitazioni di cui al precedente comma 4.7 le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione e pubblici avvisi.

5. **L'area del centro abitato del Comune di Modena** in cui si applica il divieto di circolazione di cui ai punti **1, 2, 4.1 e 4.2** della presente Ordinanza è individuata nella planimetria costituente l'allegato n. 1 ed è delimitata come segue:

Tangenziale Nord Luigi Pirandello - Tangenziale Nord Giosuè Carducci - Tangenziale Nord Pasternak - Via Nuova Estense - Strada Bellaria - Strada Contrada - Via Giardini - Complanare Luigi Einaudi - Strada Modena-Sassuolo - Tangenziale Mistral.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti itinerari stradali di accesso e uscita ai parcheggi scambiatori, individuati nell'allegato n. 1 da P1 a P26:

- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P1 (Parcheggio Cimitero San Cataldo) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo e Piazzale Fulvio Setti;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P2 (Parcheggio Porta Nord) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Ernesto Breda, Via Filippo Paolucci e Via Santi;



- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P3 (Parcheggio Direzionale Cialdini) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi e dal parcheggio P3 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Via Santi, Via Paolucci, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P4 (Parcheggio Parco Ferrari) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Zucchi, Via Emilia Ovest;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P5 (Parcheggio Piazzale Tien An Men) percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Via Dogali, Piazza Giovani di Tien An Men e dal parcheggio P5 alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Piazza Giovani di Tien An Men, Via Dogali, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Fontanelli percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Paolucci, Viale Montecuccoli, Viale Fontanelli e dal parcheggio P6, ingresso Viale Fontanelli, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Fontanelli, Viale Montecuccoli, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P6 (Parcheggio del Centro) per l'ingresso su Viale Monte Kosica percorrendo Viale La Marmora, Viale Cialdini, Via Costa, Via Santi, Via Padre Candido, Viale IV Novembre, Piazza della Cittadella, Viale della Cittadella, Viale Monte Kosica e dal parcheggio P6, ingresso Viale Monte Kosica, alla Tangenziale Nord Luigi Pirandello percorrendo Viale Monte Kosica, Viale della Cittadella, Piazza della Cittadella, Viale IV Novembre, Viale Cialdini, Viale La Marmora;
- dall'uscita 10bis della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Viale La Marmora, Via delle Suore, Via Parenti, Via Ramelli, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall'uscita 12 della Tangenziale Nord Luigi Pirandello al parcheggio P7 (Parcheggio Darsena) percorrendo Strada Cimitero San Cataldo, Via Monsignore Neviani, Via Razzaboni, Via Pico della Mirandola, Via Levi Montalcini, Via Nonantolana, Via del Lancillotto;
- dall'uscita 5 della Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Via Malavolti, Via Dalton e dal parcheggio P8 alla Tangenziale Nord Pasternak, direzione SUD, percorrendo Via Dalton;
- dall'uscita 4 (uscita Bologna – Torrazzi sud) della Tangenziale Nord Pasternak, direzione NORD, al parcheggio P8 (Parcheggio Torrazzi Sud) percorrendo Tangenziale Nord Rabin, Strada Santa Caterina, Via Malavolti, Via Dalton;
- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P9 (Parcheggio Questura) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Via Palatucci;
- da Viale dell'Indipendenza al parcheggio P10 (Parcheggio I Portali) percorrendo Viale dell'Indipendenza, Via Divisione Acqui, Viale dello Sport;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P13 (Parcheggio Policlinico) percorrendo Via Emilia Est, Via del Pozzo, Largo del Pozzo;



- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P14 (Parcheggio Poliambulatori) percorrendo Strada Vignolese, Via Marzabotto e dal parcheggio P14 a Via Nuova Estense Pasternak percorrendo Via Marzabotto, Via del Pozzo, Via Emilia Est;
- dall'uscita 1 della Tangenziale Nord Pasternak al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Via Emilia Est, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P15 (Parcheggio Braghiroli) percorrendo Strada Vignolese, Via Campi, Via Braghiroli;
- dall'uscita 25 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Strada Vignolese, Via Gelmini, Via Gottardi
- dall'uscita 26 di Via Nuova Estense al parcheggio P16 (Parcheggio Gottardi) percorrendo Via Gottardi;
- dall'uscita 22 di Via Nuova Estense al parcheggio P17 (Parcheggio La Rotonda) percorrendo Strada Morane;
- dall'uscita 19 della Complanare Luigi Einaudi ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Via Giardini, Strada Panni;
- dall'uscita 21 di Strada Bellaria ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Contrada, Via Giardini, Strada Panni;
- da Strada Formigina ai parcheggi P18 (Parcheggio Parco Amendola) e P19 (Parcheggio Saliceta S.Giuliano) percorrendo Strada Formigina, Stradello San Marone, Via Giardini, Strada Panni;
- da Stradello Piradello al parcheggio P20 (Parcheggio Dell'Ariete) percorrendo Stradello Piradello, Via dell'Ariete;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Strada Formigina;
- da Strada di Cognento al parcheggio P21 (Parcheggio Raffaello) percorrendo Strada di Cognento, Strada Formigina;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P22 (Parcheggio Motorizzazione) percorrendo la Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Viale Corassori e dal parcheggio P23 alla Tangenziale Mistral percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci e Via D'Avia Sud;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P23 (Parcheggio Ist. Guarini-Wiligelmo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Viale Corassori e dal parcheggio P23 alla Strada Modena-Sassuolo percorrendo Via Cattaneo, Via Saragat, Strada Formigina, Viale Da Vinci, Viale Galilei e Tangenziale sud Salvatore Quasimodo;
- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci, Via Newton;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P24 (Parcheggio Newton) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci, Via Newton;



- dall'uscita 17a della Tangenziale Mistral, direzione NORD, al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Via D'Avia Sud, Viale Da Vinci;
- dall'uscita 17b della Strada Modena-Sassuolo al parcheggio P25 (Parcheggio Polo Leonardo) percorrendo Tangenziale sud Salvatore Quasimodo, Viale Galilei, Viale Da Vinci;
- da Via Emilia Ovest al parcheggio P26 (Parcheggio Rosmini) percorrendo Via Emilia Ovest e Via Rosmini.

6. **Sono esclusi dal divieto** di circolazione di cui ai precedenti **punti 1, 2, 4.1 e 4.2** i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada (vedi **allegato n. 2**);

Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui ai precedenti **punti 1 e 4.1** gli autoveicoli alimentati a GPL/benzina o a gas metano/benzina.

7. **Veicoli oggetto di deroga al provvedimento di limitazione della circolazione:**

- I. veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale, la pubblica sicurezza e il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza;
- II. veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea, e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione rilasciata del datore di lavoro;
- III. veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza e veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari in servizio;
- IV. veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.) e veicoli utilizzati da associazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità e per il trasporto di persone in difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni, esclusivamente in occasione del servizio reso e per i tragitti ad esso correlati;
- V. veicoli a servizio di persone provviste del contrassegno di parcheggio per disabili ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- VI. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati), nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili, in grado di esibire la relativa certificazione medica o attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, e veicoli diretti alle strutture di ricovero e cura (ospedali) in grado di esibire certificazione rilasciata dalla struttura attestante la necessità di recarsi presso la stessa;



- VII. veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di familiari che assistono parenti in stato di necessità, muniti di certificazione attestante tale condizione rilasciata dal medico curante, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- VIII. veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, latte e/o liquidi alimentari, latticini e altri alimenti soggetti ad un rapido deperimento che necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, fiori, animali vivi, sementi, ecc.), farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.) e al trasporto di attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole e cantieri;
- IX. veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
- X. veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
- XI. veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, StoricoLancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- XII. veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- XIII. veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento, in entrata ed uscita, degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza o autocertificazione indicante l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- XIV. veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 €, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- XV. carri funebri e veicoli al seguito;
- XVI. veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione degli pneumatici da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l'effettuazione dell'intervento;
- XVII. veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori del commercio su area pubblica diretti o che rientrano dalle aree mercatali o dalle fiere provvisti di autorizzazione commerciale rilasciata dalla competente Amministrazione comunale;
- XVIII. veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Municipale Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- XIX. autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) adibiti al trasporto di attrezzature e merci per le imprese limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa, provvisti di documento di trasporto (DDT);



- XX. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.), veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 e veicoli muniti di autocertificazione degli esercenti di officine di autoriparazione per lo svolgimento delle prove tecniche.
8. per la Zona a Traffico Limitato del Centro Storico oltre alle limitazioni di cui alla presente Ordinanza valgono le disposizioni del Testo Coordinato Ordinanza ZTL prot. 85253 del 01/04/2020.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'uso di fotocopie di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi (veicolo condotto da persona estranea rispetto a quella indicata sul documento, circolazione al di fuori dei contenuti del documento) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 38,00 a € 228,00;
- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti 3, 4.3, 4.4 e 4.7 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 4.6 è punita con le sanzioni amministrative di cui dell'art. 26 del vigente Regolamento di Polizia urbana.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere b), c) e d), in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.



INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

All'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche volontarie di Legambiente (GEL).

Il presente provvedimento deve essere reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

p. IL SINDACO

L'Assessora all'Ambiente

Alessandra Filippi